



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"
Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131
Via Bari snc 04018 SEZZE SCALO
ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it

Il Consiglio d'Istituto

su proposta del Collegio dei Docenti

adotta

il

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE E SEGNALEZIONE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E/O PREGIUDIZIO



Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 30/10/2024 con Delibera n. 36

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 31 /10/2024 con Delibera n.137

PREMESSA

La Scuola, per la sua quotidianità nei contatti con alunni e studenti, rappresenta un contesto privilegiato di osservazione e vigilanza del loro benessere. Il rapporto tra Istituzione scolastica, Servizi Sociali dei Comuni che operano sul territorio e Servizio Tutela Minori in materia di prevenzione, emersione e trattamento delle situazioni di disagio deve essere improntato alla costante collaborazione per l'interesse comune di salvaguardare i minori e favorirne una loro crescita armonica.

Il presente protocollo, destinato al personale docente, ha il duplice obiettivo di:

- agevolare la collaborazione tra il nostro Istituto, i Servizi Sociali e il Servizio Tutela Minori per favorire la presa in carico di alunni e famiglie in difficoltà e l'attivazione di idonei progetti di sostegno;
- essere un primo strumento operativo di sintesi per la rilevazione e la segnalazione di alunni che si trovano in una situazione di disagio e/o di pregiudizio.

Rivolto al personale della Comunità Educante, verrà condiviso con Enti Locali ed Istituzioni ed inoltrato p.c. all'Ufficio Scolastico Territoriale competente.

1. DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO

L'infanzia e l'adolescenza rappresentano periodi evolutivi complessi caratterizzati da un progressivo sviluppo fisico, cognitivo e psicologico. La crescita da un lato comporta la maturazione di risorse e potenzialità, dall'altro può essere caratterizzata da problematiche personali o familiari che concorrono a dare origine ad una condizione di malessere per il minore.

La situazione di disagio è una condizione che incide negativamente sulla crescita e sullo sviluppo di un minore nonché sul suo inserimento sociale e scolastico.

Nei bambini e negli adolescenti non sempre vi è la capacità di esprimere una situazione di disagio tramite una comunicazione verbale; spetta agli adulti di riferimento osservarne i possibili indicatori.

Bambini e ragazzi possono manifestare:

A. Disagio personale

Investe prioritariamente la sfera emotiva e relazionale (es. aggressività, oppositività, trasgressione, ansia, disturbi psico-somatici, depressione, iperattività, ecc.).

B. Disagio scolastico

Si presenta con problematiche riguardanti prettamente il percorso scolastico del minore (es. frequenza, motivazione e impegno, rendimento, difficoltà di apprendimento, ecc.).

C. Disagio socio-familiare

Le problematiche riguardano principalmente la famiglia e il contesto di vita, che non permettono al minore di essere adeguatamente sostenuto nel suo percorso di crescita (es. genitori con patologie invalidanti-psichiatriche, problemi di dipendenza, instabilità economica, coabitazione, ecc.).

2. DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

La situazione di pregiudizio consiste nella presenza di una condizione di abuso e/o maltrattamento a danno del minore.

Nel 1999 la Consulta sulla prevenzione dell'abuso sui bambini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la seguente definizione: «L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere».

Forme di maltrattamento e abuso all'infanzia sono:

A) Maltrattamento fisico

Per maltrattamento fisico si intende la presenza di un danno dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o attentati all'integrità fisica e alla vita del minore che possono determinare anche lesioni (es. cutanee, oculari, scheletriche, ecc.).

B) Maltrattamento psicologico

Per maltrattamento psicologico si intende la presenza di una relazione emotiva inadeguata (es. ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, strumentalizzazioni, disinteresse, rifiuto, denigrazione, svalutazioni, eccessivo controllo, angosciare, terrorizzare, impedire l'espressione di emozioni e comportamenti quali il pianto o la rabbia, ecc.) che danneggia o inibisce la crescita del minore (es. scarsa autostima e assertività, disturbi psicosomatici, instabilità e disadattamento emozionale, inibizione del gioco, ecc.).

C) Patologia delle cure

Per patologia delle cure si intende quella condizione in cui i genitori o le persone responsabili del minore, non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, siano essi fisici o psichici, in rapporto all'età ed al suo stato evolutivo.

La patologia delle cure comprende:

- la trascuratezza o l'incuria (minori trascurati) si realizza quando le cure sono insufficienti (cibo, igiene/vestiario, cure mediche) e si manifesta con ripercussioni sullo stato di salute, con segni fisici e comportamentali;
- la discuria si realizza quando le cure vengono fornite ma in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo (es. imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività);
- l'ipercura si realizza quando le cure dello stato fisico sono caratterizzate da una persistente ed eccessiva medicalizzazione.

D) Violenza assistita

Per violenza assistita si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento affettivamente rilevanti, adulte e non, di cui il minore può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo) o indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza ma non vi assiste) e/o percepisce gli effetti sul maltrattato.

E) Abuso sessuale

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore, sia nel contesto familiare sia extra-familiare, da parte di un partner preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita; un attacco che confonde e destabilizza il minore, la sua personalità e il suo percorso evolutivo. Dell'abuso sessuale fanno parte anche l'istigazione a pratiche di pedofilia, pedopornografia e l'adescamento di minorenni (o grooming).

3. ISTITUZIONE TASK FORCE DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO

Al fine di costruire una rete di figure di coordinamento che assicurino interventi strutturati attraverso la sistematicità delle procedure ed fornire adeguato supporto al personale, alle famiglie e agli alunni, è istituita presso l'Istituzione Scolastica **una task force**, presieduta dal Dirigente Scolastico o un Collaboratore dallo stesso delegato e costituita da:

- Funzione Strumentale Inclusione;
- Referente ed. civica/ legalità;
- Referente bullismo e cyberbullismo;

La task force potrà avvalersi di eventuali componenti aggiunte, previa valutazione del caso. Qualora presente ne entra a far parte anche lo psicologo.

4. PERCORSO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO

Nel caso in cui si rilevi una situazione di disagio è opportuno che il docente, la segnali al Coordinatore di Classe.

Il singolo docente o il coordinatore di classe potrà coinvolgere la task force dell'Istituto per la valutazione della situazione.

La scuola interviene con la predisposizione ed adozione delle misure opportune ed adeguate a ciascun caso (predisposizione interventi personalizzati, progettualità, richiesta di interventi specialistici, sostegno alla famiglia, etc.)

In caso di situazione di disagio accertata viene effettuata, per il tramite della Dirigenza, segnalazione ai Servizi Sociali tramite la "*Scheda per la segnalazione di situazione di rischio*" (debitamente compilata e firmata da tutto il Consiglio di Classe/Team di docenti).

I genitori devono essere sempre informati di quanto rilevato e con loro è necessario condividere i progetti attivabili in ambito scolastico (es.: stesura di PDP, colloqui periodici, progetti personalizzati per la frequenza, ecc.) e consigliarli in merito alla necessità di svolgere approfondimenti o attivare sostegni esterni alla scuola (es.: valutazione presso il TSMREE, AUSL, visita dal medico di base, supporto agli apprendimenti, invio ai Servizi Sociali del territorio e all'ufficio preposto ai servizi al cittadino e alla famiglia, ecc.).

Da valutare, caso per caso, anche la condivisione diretta con l'alunno di quanto rilevato e proposto.

In caso di situazione di disagio viene effettuata, per il tramite della Dirigenza, segnalazione ai Servizi Sociali tramite la “*Scheda per la segnalazione di situazione di rischio*” (debitamente compilata e firmata da tutto il Consiglio di Classe/Team di docenti).

In caso di disagio gli insegnanti condividono con i genitori l’invio della scheda di segnalazione ai Servizi Sociali.

In caso di situazione di disagio viene effettuata, per il tramite della Dirigenza, segnalazione ai Servizi Sociali tramite la “*Scheda per la segnalazione di situazione di rischio*” (debitamente compilata e firmata da tutto il Consiglio di Classe/Team di docenti), anche nelle ipotesi in cui:

- Se, rilevata una condizione di disagio, i genitori non condividono quanto osservato nel contesto scolastico, ovvero, pur condividendo le osservazioni sullo stato di disagio del minore non si attivano andando così a favorire il permanere o l’aggravarsi di una condizione di malessere a danno del minore.
- Se, oltre alla condizione di disagio del minore, si rileva anche un’importante fragilità familiare (es. socio-economica e/o culturale, presenza di malattia fisica o psichica, ecc.) tale da evidenziare la necessità di una presa in carico più ampia sull’intero nucleo.

I Servizi Sociali valuteranno se chiedere ulteriori informazioni tramite un colloquio con la scuola o se convocare la famiglia.

I Servizi Sociali e la Scuola valuteranno la condivisione di un progetto di sostegno a favore dell’alunno segnalato e i tempi per garantire un monitoraggio della situazione.

È fondamentale che vengano esplicitati i tempi di aggiornamento in merito all’andamento della situazione e che la famiglia rispetti gli impegni presi.

Tali verifiche periodiche permetteranno di valutare *in itinere* l’andamento del progetto ed proporre eventuali modifiche.

Contestualmente alla condivisione del disagio rilevato, con i genitori è possibile concordare l’attivazione di progetti di potenziamento scolastico.

Il Dirigente Scolastico deve essere sempre informato.

5. PERCORSO DI RILEVAZIONE E DENUNCIA DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

Una situazione di pregiudizio si prefigura a partire dalla presenza di un sospetto sufficientemente fondato che il minore sia stato esposto ad una o più forme di maltrattamento e/o abuso.

Il Dirigente Scolastico deve essere tempestivamente informato di quanto rilevato al fine di poter decidere in merito ad una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali.

Servizi Sociali e Dirigenza individuano, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, tempi e modalità per procedere rispetto al minore, alla sua famiglia o all’Autorità Giudiziaria competente.

A) Su chi grava l’obbligo di denuncia

Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti (ma anche i collaboratori scolastici), in qualità di Pubblici Ufficiali, sono tenuti per legge (art. 331 c.p.p.) a denunciare situazioni di pregiudizio che si configurano come notizia di reato (o notizia criminis).

L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato, di cui all'art. 361 del codice penale, di "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

La denuncia va effettuata quale che sia l'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14); ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

B) Definizione della notizia di reato

Qualsiasi fatto di abuso configurato quale illecito penale perseguibile d'ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova.

Si parla di notizia specifica, se il reato denunciato è stato commesso da una o più persone identificate, o di notizia generica, se gli autori dell'illecito non sono individuati. La notizia di reato pertanto non può avere come oggetto in modo del tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.

C) A chi va inoltrata

La denuncia va effettuata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio a mezzo degli organi di Polizia (Polizia o Carabinieri).

D) Contenuto

La "Denuncia" deve obbligatoriamente riportare, per iscritto:

- Quanto osservato e/o ascoltato (trascrivendo tra virgolette le frasi utilizzate dal minore), fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative (sintetica esposizione del fatto);
- Fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;
- Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo;
- Non deve contenere valutazione o interpretazioni personali sull'attendibilità del fatto.

Deve eventualmente riportare:

- Notizie sociali sulla famiglia;
- Descrizione della personalità del minore e dei familiari;
- Indicazioni dell'intervento socio assistenziale attuato o da attuare a protezione del minore.

Tuttavia qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria da lui delegata. Nessun altro soggetto deve essere informato se non le autorità competenti.

E) Tempistica

La denuncia deve pervenire ad un ufficiale di polizia giudiziaria (Polizia o Carabinieri) senza indugio e comunque entro le 48 ore dalla conoscenza del fatto, se vi è pericolo nel ritardo, va fatta immediatamente.

Si richiama l'attenzione per i dovuti approfondimenti relativi ai reati c.d. "Codice rosso" (ex Legge n. 69/2019) ai link:

https://procura-latina.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Protocollo%20per%20Fasce%20Deboli_Procura_Comune.pdf

<https://www.poliziadistato.it/articolo/156217c56c4dbf7253339439>

<https://www.procura.tivoli.giustizia.it/news.aspx?id=15737>

<https://www.ausl.latina.it/attachments/article/188/Procedura%20CODICE%20ROSA.pdf>

6.SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO SPECIFICHE: BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Premesso che la prevenzione costituisce lo strumento più efficace per il contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo, è innegabile che esiste una forte correlazione tra i casi di disagio e/o pregiudizio e il bullismo, tanto da rendere spesso di difficile inquadramento la fattispecie e di conseguenza difficoltoso intervenire con azioni tempestive e specifiche. Tutti, inclusi dirigenti scolastici, insegnanti, personale di mensa, autisti di autobus, assistenti, genitori / tutori e studenti, hanno un ruolo da svolgere nella creazione di un clima anti-bullismo nella scuola e la cultura deve esistere dalla mensa all'aula.

Si riportano gli indicatori facilmente identificabili del bullismo basato su pregiudizi. Il tuo studente potrebbe essere vittima di bullismo se lui o lei:

- lascia la scuola con abiti, libri o altri oggetti strappati, danneggiati o mancanti;
- ha tagli, lividi e graffi inspiegabili;
- ha pochi, se non nessuno, amici con cui trascorrere del tempo;
- sembra aver paura di andare a scuola, lasciare la scuola, prendere lo scuolabus o prendere parte ad attività organizzate con i coetanei;
- ha perso interesse per il lavoro scolastico o inizia improvvisamente a dare risultati scadenti;
- appare triste, lunatico, lacrimoso o depresso;
- si lamenta frequentemente di mal di testa, dolori di stomaco o altri disturbi fisici;
- evita la mensa e / o non mangia.
- Comparsa di disturbi psicosomatici (malessere, dolori, difficoltà a dormire ecc.)
- Isolamento dal contesto sociale;
- Depressione;
- Calo del rendimento scolastico;
- Comportamento chiuso e introverso.

Sono bambini a rischio bullismo gli alunni e studenti che mostrano i seguenti fattori di rischio:

- Sono percepiti come diversi dai loro coetanei, ad esempio essere sovrappeso o sottopeso, indossare occhiali o vestiti diversi, essere nuovi in una scuola o non essere in grado di permettersi ciò che i bambini considerano "cool"
- Sono percepiti come deboli o incapaci di difendersi
- Sono depressi, ansiosi o hanno una bassa autostima
- Sono meno popolari di altri e hanno pochi amici
- Non andare d'accordo con gli altri, visto come fastidioso o provocatorio, o inimicarti gli altri per attirare l'attenzione

- Resistenza alla denuncia di bullismo: ammettere di essere presi di mira può essere imbarazzante. Potrebbero temere di denunciare le molestie ritenendo che ciò porterà solo maggiore attenzione alla situazione, aumentando il bullismo. “Se un bambino ti dice di essere vittima di bullismo, credigli”.

Diverso dal bullismo è il cyberbullismo di cui alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

Si rinvia ad un’attenta lettura delle Linee guida al link <https://miur.gov.it/linee-guida-prevenzione-e-contrasto> .

Con riguardo alla politica antibullismo dell’Istituzione Scolastica si rinvia allo specifico protocollo, limitandosi in questa sede a distinguere le procedure per i rispettivi casi sub a) e sub b):

a) Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente Scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

b) Se il fatto costituisce reato, la Scuola:

-con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

-Con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all’infrazione dell’articolo n. 26 e dell’articolo n. 27 dello stesso Regolamento collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

-Con la classe, ai fini dell’inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;

la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l’omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

- **IL GENITORE: prende tempestivamente un appuntamento con il referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola**
- **L’ALUNNO: può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta.**
- **IL DOCENTE si rivolgerà direttamente al referente per il bullismo.**

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

7. STRUMENTI DI SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO

Nei casi in cui si renda necessario effettuare una segnalazione di disagio ai Servizi Sociali del territorio, tutti i docenti del Consiglio di classe/team docenti avranno cura di compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la “*Scheda di segnalazione delle situazioni di disagio*” – allegata al presente protocollo – e inviarla a mezzo mail all’indirizzo ltic80200c@istruzione.it con indicazione “Riservato al DS_Segnalazione”.

8. STRUMENTI DI DENUNCIA DELLE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

“Denuncia”. Per i pubblici ufficiali deve essere in forma scritta ed è sempre obbligatoria, anche quando non è individuata la persona alla quale è attribuito il reato e anche se il fatto emerge nel corso di un procedimento civile o amministrativo.

Il personale docente ed in generale il personale scolastico devono riferire con lettera scritta e protocollata al Dirigente la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Il singolo insegnante o dipendente scolastico assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo al proprio Dirigente Scolastico la situazione rilevata. Nell’improbabile ipotesi in cui ciò non fosse possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall’insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.

La conoscenza deve riguardare: fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

Il “sospetto sufficientemente fondato si basa su una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l’esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni.

La lettera al Dirigente Scolastico deve essere scritta e firmata dagli insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, assistenti, operatori delle cooperative, che hanno rilevato i segnali di preoccupazione e/o atteggiamenti a rischio del minore o sul minore. Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia all’alunno sia alla famiglia. Non deve

contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo. Il Dirigente inoltrerà la segnalazione a chi di competenza.

Sezze, 31/10/2024

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2,D.Lgs n. 39/93

AZIONI ELENCAE NEL PROTOCOLLO:

Il personale scolastico che rileva la situazione a rischio **del/sul minore** scrive senza ritardo e protocolla una lettera dettagliata al DS



Il DS prende atto e denuncia la situazione a:



Autorità giudiziaria
Carabinieri o
Questura



Servizi Sociali
del Territorio



Procura della Repubblica
competente

